CONVENZIONE

Tra

Il **Consiglio Nazionale del Notariato**, con sede in Roma, via Flaminia 160, di seguito **"CNN"**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Notaio Antonio Mascheroni,

\boldsymbol{E}

L'Unione Nazionale delle Camere di Commercio Italiane, con sede in Roma, piazza Sallustio n. 21, di seguito "Unioncamere", in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Carlo Sangalli,

\boldsymbol{E}

Notartel S.p.A., con sede in Roma, Via Flaminia n. 162, di seguito "**Notartel**", in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Enrico Santangelo,

\boldsymbol{E}

InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni - con sede legale in Roma, piazza Sallustio, 21, di seguito **"InfoCamere"**, in persona del suo Presidente, dott. Giuseppe Pichetto.

PREMESSO:

- 1. Che in base a quanto previsto dall'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, così come già modificato con l'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in conformità con quanto chiarito dal Ministero delle Attività Produttive con circolare n. 3553/C del 29 novembre 2002 e secondo le modificazioni apportate in seguito all'approvazione del Parlamento italiano del decreto legge 25 ottobre 2002, n. 236, dal 30 giugno 2003 le domande e gli atti da depositare presso le Camere di Commercio dovranno essere inviati telematicamente ed in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- 2. Che tale disposizione si inserisce nell'ambito delle iniziative volte a semplificare e rendere maggiormente efficiente l'azione amministrative delle Camere di Commercio, azioni che da tempo il sistema camerale sta ponendo in essere, avendo avviato già dal 1999 un'attività di sperimentazione con gli Ordini Professionali per la trasmissione, la ricezione e la fruizione in via telematica degli atti, delle notizie e dei dati oggetto di pubblicità legale;
- 3. Che l'attività di cui alla premesse precedente, è stata attuata tramite la stipulazione di apposite convenzioni a livello nazionale, intercorse tra Unioncamere ed i singoli Ordini professionali, ivi compreso il CNN;
- 4. Che in conseguenza delle modifiche apportate a vari articoli del codice civile dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, i notai italiani hanno assunto un ruolo di diretti interlocutori degli uffici camerali in riferimento a numerosi

adempimenti che le singole società iscritte nel Registro delle Imprese devono porre in essere ai fini di pubblicità legale;

- 5. Che il Ministero delle Attività Produttive con decreto del 23 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, intitolato "Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1997", ha stabilito nelle relative "Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese, voci 1-2-3-4-5" che "In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito di atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa un dispositivo di firma digitale (smart card) e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato";
- 6. Che in tale prospettiva l'attività di certificazione digitale, propedeutica al trasferimento in via telematica dei documenti, è stata inserita tra i servizi essenziali che le Camere di Commercio attivano attraverso la loro struttura consortile InfoCamere, la quale, in data 6 aprile 2000 è stata iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (C.N.I.P.A.);
- 7. Che tutte le Camere di Commercio Italiane, nell'ambito dei rapporti consortili, hanno provveduto a stipulare con InfoCamere apposite convenzioni per operare sul territorio in qualità di Uffici di Registrazione, provvedendo al rilascio dei servizi di certificazione digitale previste dalla normativa vigente;
- 8. Che in data 12 settembre 2002 il Consiglio Nazionale del Notariato è stata iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (C.N.I.P.A.), provvedendo lo stesso al rilascio dei certificati digitali relativi alle chiavi appartenenti ai singoli notai iscritti;
- 9. Che è interesse delle parti favorire la maggiore diffusione dello strumento della firma digitale, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di maggior efficienza del sistema di pubblicità legale vigente in Italia;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le parti dichiarano di voler collaborare ai fini della massima diffusione dello strumento della firma digitale tra coloro che devono porre in essere adempimenti inerenti al sistema di pubblicità legale vigente in Italia.

Art. 2

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 e secondo le previsioni di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, ciascun notaio potrà svolgere su incarico dei propri clienti alcune attività relative alla fase di registrazione.

In particolare, il notaio renderà disponibile ai propri clienti la modulistica necessaria per effettuare la Richiesta di Registrazione e Certificazione, incluse le Condizioni Generali dei Servizi di Certificazione, il Manuale Operativo e la documentazione informativa e ne effettuerà l'accertamento dell'identità ai fini

di quanto richiesto dal Manuale Operativo di InfoCamere.

In forza della presente convenzione il notaio potrà procedere alla trasmissione all'Ufficio di Registrazione della Richiesta di Registrazione e Certificazione compilata e sottoscritta dal richiedente e alla consegna del codice segreto di revoca in busta sigillata.

Art. 3

In seguito alle operazioni poste in essere dal notaio in base alla presente convenzione e successivamente all'esito positivo delle verifiche svolte da InfoCamere, si procederà da parte di InfoCamere alla emissione dei certificati digitali richiesti. Il dispositivo di firma ed i certificati saranno rilasciati da InfoCamere stessa e/o dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Ai fini dello svolgimento da parte del notaio delle attività di cui all'art. 2, InfoCamere fornirà a Notartel il materiale da consegnare ai singoli richiedenti (buste sigillate contenenti il codice segreto di revoca) nonché le informazioni necessarie per la produzione di quello non strettamente riservato ad InfoCamere (richiesta di registrazione e certificazione; ricevute; manuali operativi; condizioni generali di contratto), ovvero il materiale da consegnare ai singoli richiedenti verrà messo a disposizione del notaio dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Art. 4

La presente convenzione si intende valida dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2004.

La stessa è tacitamente rinnovata per successivi periodi di 24 (ventiquattro) mesi a meno di disdetta di almeno due delle Parti da comunicarsi con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza.

Art. 5

Le Parti concorderanno le opportune azioni di informazione al fine di divulgare tra il pubblico il contenuto della presente convenzione.

Art. 6

Le Parti convengono che, nel caso in cui intervengano modifiche normative relativamente alla disciplina dell'emissione di certificati digitali di sottoscrizione, la presente convenzione potrà comunque essere interpretata nel senso in cui la stessa possa conservare piena validità ed efficacia tra le parti, anche al fine di evitare pregiudizi ai titolari dei certificati digitali emessi durante la vigenza della stessa.

Nell'ipotesi si verifichino le modifiche di cui al comma precedente, le Parti si impegnano ad incontrarsi per collaborare fattivamente al fine di concordare le variazioni al presente testo necessarie a renderlo compatibile con la normativa intervenuta.

Art. 7

In seguito alla stipula della presente convenzione le parti provvederanno a redigere un apposito documento in cui saranno indicate le modalità operative di attuazione di quanto previsto nella presente convenzione e che integrerà la stessa.

Art. 8

Qualsiasi modifica al presente accordo deve essere effettuata in forma scritta e sottoscritta dalle persone autorizzate da entrambe le Parti.

Art. 9

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, verranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale che deciderà secondo le forme dell'arbitrato rituale.

Il Collegio sarà composto di tre membri, i primi due nominati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo, con funzioni di presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i primi due arbitri. In caso di mancato accordo entro venti giorni dalla seconda nomina, il Presidente del Collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente. Al Presidente del Tribunale di Roma sarà altresì demandata la nomina dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato effettuata dall'altra parte.

Il Collegio avrà sede in Roma e giudicherà secondo le norme del diritto italiano.

Roma lì 26 settembre 2003.

(Seguono le firme)

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI E GESTIONE DELLA PROCEDURA DI INVIO TELEMATICO DELLE PRATICHE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Documento redatto di concerto da:

- UNIONCAMERE,
- CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,
- INFOCAMERE e
- NOTARTEL

Le nuove esperienze e le problematiche sorte durante il primo periodo di applicazione delle modalità di trasmissione per via telematica o informatica degli atti da presentare presso il Registro delle Imprese, hanno fatto emergere difficoltà operative non completamente risolte dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3553/C del 29 novembre 2002, né dal Protocollo d'Intesa siglato tra Unioncamere, Consiglio Nazionale del Notariato, Infocamere e Notartel dello scorso 29 novembre 2002, né infine dalla nuova circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3573/C dell'1 agosto 2003.

Alla luce dei problemi emersi:

- ferme rimanendo, per quanto qui non diversamente stabilito, le precedenti indicazioni operative fornite;
- ai fini di una essenziale uniformità di indirizzi da parte dei singoli Uffici del Registro delle Imprese;
- nell'intento di dirimere ogni divergenza operativa da parte degli uffici stessi ed indirizzare gli utenti a comportamenti omogenei;
- nell'evidenza che eventuali prassi non coerenti potrebbero compromettere o gravemente minare la stessa funzionalità generale del sistema della pubblicità societaria, mettendo così in pericolo quelle funzioni di pubblico interesse cui la stessa rimane deputata,

Unioncamere, Infocamere, il Consiglio Nazionale del Notariato e Notartel evidenziano le seguenti ulteriori indicazioni di comportamento ad indirizzo degli Uffici del Registro delle Imprese e dei pubblici ufficiali che utilizzano le citate tecnologie informatiche nell'espletamento delle formalità societarie.

1. Ricevuta della pratica telematica - Protocollazione:

Attualmente il sistema Telemaco produce in automatico solo un avviso di ricezione della pratica telematica, mediante invio all'indirizzo del mittente.

Tale avviso, che fra breve verrà effettuato con un sistema di posta certificata, costituisce il riferimento temporale ai fini del rispetto dei termini di legge imposto ai soggetti obbligati all'espletamento delle formalità.

E' in fase di sperimentazione e di prossima attuazione anche un sistema automatico di protocollazione che garantisce altresì l'attribuzione del numero di protocollo nella stessa giornata d'invio (se questo è effettuato in orario d'ufficio) o altrimenti entro il giorno successivo.

Il sistema Telemaco consentirà altresì entro breve di ottenere delle ricevute da

recapitarsi ai soggetti obbligati, mediante un sistema di posta certificata, cui sarà applicata la marcatura temporale.

Va rimarcato come, anche prima della messa a regime di tale sistema e comunque in caso di mancato funzionamento di tale automatismo, ovvero allorquando lo stesso dovesse evidenziare all'operatore dei problemi di ricezione collegati alla mancanza o carenza di elementi non essenziali per il recepimento della pratica, la protocollazione non potrà essere negata, né ritardata; essa dovrà comunque avvenire entro il giorno di materiale ricezione da parte dell'operatore.

La protocollazione automatica presuppone la coesistenza dei seguenti requisiti la cui carenza comporta la reiezione della pratica:

- sottoscrizione mediante apposizione della firma digitale apposta a norma di legge; va ricordato in proposito, con riguardo alla firma digitale dei notai, che allo stato attuale l'unico certificato di firma che garantisce la sussistenza in capo al soggetto che la detiene, anche della funzione di pubblico ufficiale regolarmente iscritto (elemento essenziale per la dichiarazione di autenticità) è quello rilasciato da parte del Consiglio Nazionale del Notariato;
- esistenza del codice della Provincia del Registro Imprese di destinazione;
- presenza dell'atto in base al quale si chiede la formalità;
- integrità informatica del file;
- esistenza dell'impresa nei cui confronti effettuare le formalità;
- inesistenza di pendenza o evasione di una precedente pratica cui fosse stato attribuito il medesimo codice Fedra (cfr. specifiche tecniche di cui al punto successivo);
- corrispondenza del file Fedra alle specifiche tecniche, con riferimento alle istruzioni per la compilazione pubblicate e disponibili sul sito www.minindustria.it.

Come rimarcato anche nella Circolare del Ministero delle Attività Produttive di data 1 agosto 2003 n. 3563/C in caso di reiezione della pratica, il pubblico ufficiale obbligato alla formalità deve essere immediatamente e direttamente informato con invio telematico del provvedimento da spedirsi nel rispetto delle suddette modalità.

2. Iscrizione:

Si ribadisce, come pure ricordato nella citata Circolare Ministeriale 3563/C, la essenzialità del rispetto dei termini procedimentali indicati nell'articolo 11, comma 8 del D.P.R. 581/95 ai fini dell'iscrizione; ciò assume ora una rilevanza fondamentale alla luce della riforma del diritto societario, segnatamente per gli effetti del nuovo art. 2470, comma 3, del c.c., ai sensi del quale a decorrere dall'1 gennaio 2004 l'iscrizione costituirà elemento dirimente nei conflitti tra più aventi diritto da un medesimo dante causa ed anche per gli effetti generali disposti dall'art. 2436, comma 4 del c.c.

In caso di sospensione della pratica, in considerazione delle conseguenze sopra richiamate, il Pubblico Ufficiale dovrà essere immediatamente e direttamente informato con le medesime modalità di cui sopra.

3. Bolli e Diritti

In aggiunta alle indicazioni fornite con il Protocollo d'Intesa dello scorso 29 novembre 2002 circa le modalità di gestione dei pagamenti, va puntualizzato come la nuova versione di Telemaco contiene i dati delle somme pagate con evidenza nella ricevuta di protocollo, per cui essa costituisce altresì documento idoneo al fine dei controlli e delle imputazioni delle somme alle pratiche di riferimento.

Con riferimento alla scelta delle diverse modalità di pagamento da opzionarsi di volta in volta si richiama quanto indicato nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002 n. 127 e nella successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2002 n. 67/E.

Si ricorda a tal proposito che la modalità di pagamento del bollo avviene esclusivamente in modo virtuale con obbligo di indicazione degli estremi dell'autorizzazione che può essere tanto quella della CCIAA di destinazione che quella propria del notaio quale attribuita dall'Agenzia delle Entrate: appare sufficiente la mera indicazione di tale modalità nel modello Fedra. Tale soluzione appare in sintonia con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 7 agosto 2002 che ha precisato che il bollo va applicato all'intero plico informatico e non ai singoli allegati.

In ordine ai diritti di segreteria essi vanno prelevati secondo le modalità di pagamento previste in base al metodo utilizzato e di esse occorre darne evidenza nel modello Fedra.

In fase di prima iscrizione dell'atto costitutivo sarà dovuto anche il diritto annuale che potrà essere versato utilizzando le stesse modalità di prelievo di cui sopra, oppure mediante versamento con il modello F 24, la cui ricevuta dovrà essere inviata in copia informatica (non autentica) pin allegato alla pratica.

Va comunque evidenziato come, sia in ordine ai diritti camerali, che ai problemi legati all'assolvimento del bollo, il loro incompleto versamento non costituisce motivo di irricevibilità, improcedibilità, né di ritardo nell'espletamento delle pratiche (cfr. Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3563/c). Tali carenze comporteranno l'apertura del procedimento di recupero coatto delle somme mancanti e l'eventuale irrogazione di sanzioni, ove dovute.

Inoltre si ricorda come non sia comunque consentito da parte del personale Camerale, il prelievo di somme diverse da quelle autoliquidate dal Notaio, senza il suo espresso consenso.

4. Scritture private: copie ed indicazione degli estremi di registrazione

E' stato nuovamente affrontato il problema riguardante la possibilità, per il notaio, di rilasciare copie (informatiche) di scritture private autenticate, relative ad atti societari di varia natura, non trattenute a raccolta fra gli atti del richiedente.

A seguito di una più approfondita disamina della normativa di delegificazione introdotta dalla legge 8 marzo 1999 n. 50, come modificata dalla legge 24 novembre 2000 n. 340, sulla cui base è stato poi emanato il Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sembra non contestabile che l'art. 7, comma 2, lett. a) della legge n. 50, abbia attribuito al Testo Unico del 2000 il compito della "delegificazione delle norme concernenti aspetti organizzativi e procedimentali" sulla base della precedente legge Bassanini (art. 20 della L. 15 marzo 1997 n. 59).

Appare pertanto congruente con il sistema del documento informatico concepito con la detta disciplina, una applicazione diretta dell'art. 20, comma 3 del Testo Unico n. 445 secondo il quale "Le copie su supporto informatico di documenti, formati in originale su supporto cartaceo ... sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2".

Ciò comporta pertanto che in relazione al documento informatico risultino parzialmente modificati gli articoli 2296 c.c. e l'art. 11, comma 4 del D.P.R. 7

dicembre 1995 n. 581 secondo i quali, nei casi in esame, andrebbero prodotti gli atti solamente in originale.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene di poter così rettificare il corrispondente punto indicato nel Protocollo d'Intesa del novembre scorso e che pertanto gli Uffici del Registro delle Imprese potranno ritenere pienamente valide, in quanto effettuate nel rispetto degli obblighi di legge, le copie informatiche di scritture private autenticate, ancorché rilasciate in originale.

Con riferimento al trattamento riservato alle scritture private autenticate conservate a raccolta da parte del Notaio che procede alla formalità, sembra senz'altro ad esse applicabile la disciplina prevista dall'art. 66 del Testo Unico sull'imposta di Registro D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Nel mentre infatti il comma 1 del menzionato articolo pone divieto ai pubblici ufficiali di rilasciare copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati anteriormente alla loro registrazione, il comma successivo alla lettera e) specifica che tale divieto non è applicabile nei casi in cui il pubblico ufficiale sia tenuto, in base alla legge, a depositare detti atti nei pubblici uffici. In tali ipotesi tuttavia il pubblico ufficiale che rilascia la copia anteriormente alla registrazione deve evidenziare tale circostanza nella stessa indicando altresì l'uso per il quale l'atto è stato così rilasciato.

Per quanto riguarda poi gli adempimenti effettuati dal notaio in via facoltativa ai sensi dell'art. 31, comma 2 ter, della legge 340/2000 (introdotto dall'art. 13 ter della legge 284/2002 in sede di conversione del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236) è opportuno che la registrazione avvenga anteriormente all'esecuzione della formalità essendo incerta l'applicabilità del suddetto articolo del Testo Unico dell'imposta di registro anche in detti casi.

Va ancora ricordato come, ai fini del rispetto del comma 1) dell'art. 66 del citato Testo Unico, la formalità della registrazione si deve intendere rispettata a decorrere dal momento in cui l'atto è depositato (o trasmesso telematicamente) all'Ufficio delle Entrate di competenza, non essendo a tal fine necessaria l'indicazione del numero eventualmente non ancora attribuito dall'Ufficio stesso; risulta cioè compatibile con il sistema l'invio di una copia informatica di un atto con ivi indicata la data della registrazione il cui numero non è ancora riportato in quanto "con numero in corso di attribuzione".

5. Facoltà ai pubblici ufficiali di procedere agli adempimenti

Con riferimento poi al disposto dell'articolo 31 comma 2 ter, della legge 340 del 2000 (introdotto dall'articolo 13 ter, della legge 234/2002 in sede di conversione del D.L. 25 dtobre 2002 n. 236), va qui rimarcato quanto già evidenziato nella condivisibile circolare del Ministero delle Attività produttive n. 3563/C sopra richiamata: in base a tale norma discende che i pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato gli atti dai quali dipendono le formalità di deposito ed iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, sono autonomamente abilitati a richiedere l'esecuzione delle formalità stesse. Occorre precisare anzitutto che la legge non ha investito direttamente i pubblici ufficiali degli obblighi relativi all'espletamento delle formalità, ma ha attribuito agli stessi una mera facoltà; inoltre che gli atti considerati dalla norma riguardano in generale tutti quelli ricevuti o autenticati dal notaio, siano essi trattenuti a raccolta o meno; in terzo luogo che non è necessario, né richiesto al notaio, alcun incarico espresso, tanto meno un mandato, per l'esperimento di tali incombenze.

6. Iscrizione cariche sociali - accettazione e menzioni

Come già ricordato nel richiamato Protocollo d'Intesa del 29 novembre scorso, la richiesta di iscrizione delle cariche sociali può avvenire alternativamente o mediante sottoscrizione della domanda su supporto cartaceo da parte del soggetto nominato e trasmessa con modalità informatiche dal notaio (allegandovi in caso di sottoscrizione non effettuata in presenza del notaio la copia dei documenti del richiedente), ovvero mediante apposizione della firma digitale del soggetto nominato ove esso sia in possesso del certificato di firma, oppure direttamente dal notaio incaricato con richiesta firmata digitalmente dal medesimo.

Tale ultima modalità appare direttamente consentita allorquando il soggetto nominato abbia partecipato all'atto in relazione al quale è stata attribuita la carica, dovendosi ritenere, in mancanza di diversa dichiarazione, che la sottoscrizione dell'atto determina altresì una implicita accettazione della carica conferita.

Non appare in ogni caso necessaria, né richiesta da alcuna norma di legge, una dichiarazione espressa di accettazione della carica.

Del pari non avvallata da alcuna norma risulta essere la prassi, radicata in qualche ufficio, di pretendere da parte degli amministratori e sindaci, un'espressa menzione di insussistenza nei loro confronti di cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Va in proposito ricordato come la norma codicistica nell'elencare alcune delle ipotesi di ineleggibilità alle cariche di amministratori e di sindaci (altre sono individuate nel codice penale e in leggi speciali), faccia discendere, nel caso di inottemperanza al disposto, la decadenza, appunto, dall'incarico stesso.

La decadenza opera pertanto di diritto, ma non appare necessaria, né richiesta, alcuna formale dichiarazione da rendersi dagli interessati sotto pe na della mancata pubblicità dell'incarico.

In relazione agli adempimenti relativi ad un verbale di assemblea ordinaria non redatto da notaio, qualora quest'ultimo sia stato incaricato a procedere alle comunicazioni conseguenti, al fine di essere autonomamente abilitato all'esecuzione telematica della formalità ai sensi dell'articolo 31 comma 2 *ter*, della legge 340 del 20 occorrerà:

- effettuare l'estratto autentico del verbale da ridurre in copia informatica;
- ove i soggetti nominati tenuti alla richiesta non fossero stati presenti in assemblea, far sottoscrivere l'accettazione su supporto cartaceo, trasmettendola poi con modalità informatiche (allegandovi in caso di sottoscrizione non effettuata in presenza del notaio anche la copia dei documenti del richiedente),
- inviare il tutto con le consuete modalità.

Roma lì 26 settembre 2003.

(Seguono le firme)